

**MINISTERO DELL'INTERNO**

**DIREZIONE GENERALE DELLA PROTEZIONE CIVILE  
E DEI SERVIZI ANTINCENDI  
SERVIZIO TECNICO CENTRALE  
Ispettorato Prevenzione Incendi**

**Lettera Circolare N. 22733/4112**

**Roma, 25 ottobre 1980**

**OGGETTO: Detenzione di olii lubrificanti presso impianti distributori di carburanti.<sup>1</sup>**

Questo Ministero, su richiesta motivata dell'Unione petrolifera, ha riesaminato le condizioni per la detenzione di olii lubrificanti presso gli impianti di distribuzione carburanti.

Al riguardo, sentito anche il parere della Commissione consultiva per le sostanze esplosive ed infiammabili, questo Ministero, a parziale modifica di quanto stabilito con la circolare n. 54 del 3 settembre 1974, ritiene che:

1) Possa essere consentito, per i normali distributori stradali di carburanti, autorizzati a detenere fino a 2 mc di olii lubrificanti, che la capacità singola dei contenitori possa essere elevata fino a 200 litri.

2) Nelle stazioni di servizio costruite in sede propria, fuori dalla sede stradale, ubicate nel rispetto delle distanze di sicurezza in conformità delle norme e delle disposizioni vigenti, possa essere consentito, nei magazzini appositamente realizzati, detenere un quantitativo massimo di olii lubrificanti, nei contenitori originali, di 8 mc.

3) Nelle stazioni di servizio ubicate sulle autostrade, il quantitativo massimo di olii lubrificanti resta fissato in 15 mc, secondo quanto disposto con lettera-circolare n. 22732/4113 del 10 novembre 1976.

Il quantitativo consentito in ogni magazzino deve essere valutato in relazione alla capacità del magazzino stesso tenendo conto di una razionale distribuzione del locale e della movimentazione dei contenitori stessi.<sup>2</sup>

Detti magazzini devono essere realizzati in conformità delle norme di sicurezza di cui al D.M. 31 luglio 1934 e la loro idoneità deve essere accertata dal Comando provinciale dei Vigili de Fuoco competente per territorio.<sup>3</sup>

Tutte le operazioni normalmente eseguite presso detti distributori e che coinvolgono movimento di olio lubrificante, devono essere eseguite con il dovuto rispetto delle disposizioni ecologiche che vietano la dispersione, in ogni luogo, di residui di olii minerali non biologicamente degradabili.

---

<sup>1</sup> Vedasi, in merito al quantitativo massimo di oli lubrificanti che è consentito tenere in deposito presso le stazioni di servizio in sede propria poste in fregio alle vie di comunicazione ordinaria, la lettera circolare prot. n° 25340/4112 del 16/11/1983. N.d.R.

<sup>2</sup> Vedasi, a parziale modifica del presente comma, la lettera circolare prot. n° 13133/4112 del 26/09/1983. N.d.R.

<sup>3</sup> Vedasi, a parziale modifica del presente comma, la lettera circolare prot. n° 13133/4112 del 26/09/1983. N.d.R.